



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO TERRITORIO E SICUREZZA URBANA NORD
Ufficio Studi e Formazione
Ufficio Studi

CIRCOLARE N. 39
Informativa

OGGETTO: Attività produttive.

Attività ricettive - Professioni turistiche.

Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3: *“Disposizioni regionali in materia di semplificazione”*⁽¹⁾.

Integrazione alle Circolari del Corpo nn. 45/04, 45-bis/04, 52/04, 67/04 e 57/07.

La Legge Regionale in oggetto, di recente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, reca modificazioni, tra le altre, alla L. R. 26 novembre 2001, n. 33⁽²⁾, in materia di attività professionale di guida turistica. Le novità normative al riguardo si possono così sintetizzare:

- a) vincoli territoriali (art. 2 *bis*): laddove la legge definiva i limiti territoriali, questi sono stati abrogati; l'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è più soggetto a vincoli territoriali, ad eccezione di siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico⁽³⁾. La Regione Piemonte ha così recepito la normativa statale inerente le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea⁽⁴⁾;
- b) iscrizione elenchi professionali (art. 7, co. 1 *bis*): l'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale;
- c) limite territorio provinciale (art. 8, co. 1 *ter* e 1 *quater*): sono stati abrogati i commi in questione, che prevedevano inizio e termine nella *“provincia di competenza della guida turistica”* per gli itinerari regionali, salvi i siti riservati a c.d. *“guide specializzate”* di cui al D.P.R. 13.12.1995.

Si allega il testo coordinato delle modifiche alla Legge Regionale in commento.

CSLV/cslv/RB
Addì, 03 Aprile 2015

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO

(1) B.U.R.P. n. 10 del 12/03/2015 S. 2

(2) Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina'. (B.U. 5 dicembre 2001, n. 49)

(3) L. 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”. G.U. n. 194 del 20-8-2013; art. 3 c. 3: *Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 31 ottobre 2014, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione nonché, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, i requisiti necessari ad ottenere tale abilitazione e la disciplina del procedimento di rilascio*

(4) L. 6 agosto 2013, n. 97 - Art. 3 “Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione europea”. Caso EU Pilot 4277/12/MARK. 1. *L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su tutto il territorio nazionale...omissis...*

L.R. 26 novembre 2001, n. 33

Art. 2 bis

Guida turistica nazionale.

L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013)⁽⁵⁾.

Testo previgente

Art. 3.

Abilitazione professionale

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni relative alle figure di cui all'articolo 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.

2. I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle Province.

3. I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o più lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.

4. Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialità, e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Provincia riconosce altresì, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

5. L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova attitudinale.

6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all' articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

Testo vigente

Art. 3.

(Abilitazione professionale)

1. L'abilitazione all'esercizio delle professioni relative alle figure di cui all'articolo 2, comma 5, si consegue mediante la frequenza di appositi corsi di qualificazione ed il superamento di una prova finale di accertamento.

2. I corsi di qualificazione sono organizzati dai soggetti formativi previsti dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione ed orientamento professionale), e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei programmi approvati dalla Giunta regionale, e sono riconosciuti dalle Province.

3. I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per il conseguimento dell'abilitazione di cui al comma 1, sono determinati dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, fermo restando l'obbligo del diploma di scuola media superiore e della conoscenza di una o più lingue straniere per le figure di guida turistica e di accompagnatore turistico e del diploma di scuola media superiore per la figura di animatore turistico.

4. Per le qualifiche di istruttore nautico, e relative specialità, e di accompagnatore di turismo equestre, tra quelle individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 5, la Provincia riconosce altresì, ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 7, i titoli equivalenti rilasciati secondo le rispettive competenze tecniche dalle Federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

5. L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova attitudinale.

6. La Giunta regionale, nel provvedimento di cui al comma 3, stabilisce i criteri per il riconoscimento dei titoli professionali relativi alle figure di cui all' articolo 2, comma 5, conseguiti in altre regioni italiane o in Stati esteri ai fini del conseguimento dell'abilitazione e dell'iscrizione nell'elenco di cui all' articolo 7, tenuto conto, per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 e, per i cittadini di altri Stati esteri, di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

(5) L. 6 agosto 2013, n. 97 “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013”. G.U. n. 194 del 20-8-2013

<p>dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).</p> <p>6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.</p> <p>6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.</p> <p>6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter.</p>	<p>dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).</p> <p>6 bis. I soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, sono abilitati all'esercizio dell'attività di guida turistica, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento</p> <p>6 ter. I soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente sono abilitati all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.</p> <p>6 quater. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per le verifiche delle conoscenze di cui ai commi 6 bis e 6 ter.</p>
---	--

Testo previgente	Testo vigente
<p>Art. 7. Elenchi professionali</p> <p>1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.</p> <p>2. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o specialità, la località o il territorio di riferimento dell'attività, le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresì annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l'attività.</p> <p>3. La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l'iscrizione, l'abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialità.</p> <p>4. La Provincia provvede ad inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, di cui al Capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza, e informazione turistica in Piemonte), ai fini di informazione ai turisti.</p>	<p>Art. 7. Elenchi professionali</p> <p>1. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 vengono iscritti in appositi elenchi, dietro richiesta dell'interessato. La cancellazione dagli elenchi e' disposta per la perdita dei requisiti soggettivi o a richiesta dell'interessato, ovvero per la mancata frequenza dei corsi di aggiornamento obbligatori.</p> <p>1bis. L'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale.</p> <p>2. La Provincia cura la tenuta e l'aggiornamento degli elenchi di coloro che sono abilitati all'esercizio delle professioni turistiche. Negli elenchi viene specificata la professione, la specializzazione o specialità, [la località o il territorio di riferimento dell'attività], le lingue conosciute, la frequenza dei corsi di aggiornamento; negli elenchi viene altresì annotato se gli iscritti esercitano effettivamente l'attività.</p> <p>3. La Provincia rilascia agli iscritti negli elenchi un tesserino che attesta l'iscrizione, l'abilitazione posseduta e le eventuali specializzazioni o specialità.</p> <p>4. La Provincia provvede ad inviare periodicamente gli elenchi aggiornati alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale, di cui al Capo III della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza, e informazione turistica in Piemonte), ai fini di informazione ai turisti.</p>

Testo previgente	Testo vigente
<p>Art. 8. Esercizio delle professioni</p> <p>1. L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, comma 5, e' riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 3 e sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7.</p> <p>1 bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.</p>	<p>Art. 8. Esercizio delle professioni</p> <p>1. L'esercizio delle professioni di cui all'articolo 2, comma 5, e' riservato a coloro che hanno conseguito l'abilitazione ai sensi dell'articolo 3 e sono iscritti negli elenchi professionali di cui all'articolo 7.</p> <p>1 bis. La Giunta regionale individua le professioni turistiche che comportano particolari rischi per gli utenti e disciplina le modalità con cui i soggetti che le esercitano si muniscono di assicurazione di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale.</p>

<p>1 ter. In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica.</p> <p>1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 2 del d.p.r. 13 dicembre 1995.</p>	<p>1 ter. In analogia con quanto stabilito per le guide turistiche di altri Stati membri dell'Unione europea dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di guide turistiche), le guide turistiche iscritte negli elenchi provinciali di cui all'articolo 7 possono operare sul territorio regionale quando accompagnano un gruppo di turisti nell'ambito di un itinerario organizzato che abbia inizio e termine nel territorio della Provincia di competenza della guida turistica.</p> <p>1 quater. Le disposizioni di cui al comma 1 ter non si applicano per i siti soggetti alle limitazioni previste dall'articolo 2 del d.p.r. 13 dicembre 1995.</p>
---	---

